

TRIBUNALE DI SIRACUSA
MAGISTRATURA DEL LAVORO

RICORSO ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.
e con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art.151 c.p.c ai controinteressati
mediante pubblicazione sul sito MIUR

Per il dott. **MILAZZO Filippo** (MLZFPP78A06B019K), nato a Borgomanero (No) il 6.01.1978, residente in via Rosso Di San Secondo n. 11 - scala C, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Infantino del foro di Siracusa, c.f. NFNSST78R22C351S, che indica quale indirizzo di posta elettronica certificata avvsebastianoinfantino@pec.serviziposta.it e il numero di fax 0931.88.14.89 per le comunicazioni e le notificazioni dagli uffici competenti, giusta procura in calce al presente atto, presso il cui studio in Palazzolo Acreide – via Carlo Alberto 6, dichiara di eleggere domicilio

Ricorrente

contro

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, dell'Università e della Ricerca – MIUR – c.f. 80185250588 nella persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale a Roma nel Viale Trastevere n° 76, PEC urp@postacert.istruzione.it, presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Via Vecchia Ognina n° 149 Cap 95127;

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, dell'Università e della Ricerca – MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Palermo Via G. Fattori n° 60, cf. 80018500829, drsi@postacert.istruzione.it, presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina, 149 Cap 95127;

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa, uspsr@postacert.istruzione.it, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Via Vecchia Ognina, 149 Cap 95127

Amministrazioni Resistenti

nonchè nei confronti

di tutti i candidati inseriti, per la provincia di Siracusa, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, con



riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

Resistenti - Litisconsorti

FATTO

Il dott. Milazzo Filippo, siccome munito di valido requisito di ammissione, presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2018-2020, del "*Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario*", per l'Ambito Territoriale di Siracusa, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 30 agosto 1999 al 29 giugno 2000 (**doc.1**).

L'Ufficio Scolastico di Siracusa provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno della rispettiva graduatoria, attribuendogli inizialmente un punteggio pari a 12,27, come assistente amministrativo, e 9,97, come collaboratore scolastico.

Con D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, il Ministero resistente ebbe a disciplinare le operazioni di aggiornamento *de quibus*, approvando i criteri di valutazione dei titoli culturali e di servizio validi ai fini dell'attribuzione dei punteggi (**doc. 2**).

Inopinatamente, nelle Avvertenze contenute nell' Allegato A, il Ministero ebbe a precisare che "*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*".

In applicazione di tale disposizione, quindi, la medesima attività prestata in esecuzione dei doveri di cittadinanza **diveniva (e diviene) suscettibile di una valutazione non omogenea e fortemente discriminatoria**, laddove si perviene alternativamente all'attribuzione di ben 6 pt. ovvero (0,5 l'anno per 12 mesi se svolti in costanza di rapporto di lavoro) ovvero di soli 0,6 pt. (0,05 l'anno per 12 mesi se svolti precedentemente o successivamente l'espletamento di incarichi da parte del Ministero resistente).

Da ultimo, il mio assistito presentava domanda di aggiornamento per le graduatorie del triennio 2021-2023 (**doc. 3**), ove a causa del mancato riconoscimento della corretta valutazione del servizio militare di leva, tenuto conto dei 10 mesi di servizio prestato non in costanza di rapporto d'impiego, **continuava a venirgli riconosciuto l'erroneo punteggio di 0,50** in luogo di 5. E, infatti, il punteggio odierno del dott. Filippo Milazzo, per come calcolato all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato nel 2021, è pari a 13,97, come assistente amministrativo, e 11,47, come collaboratore scolastico (**doc. 4**).



Per essere ancora più precisi, il punteggio del ricorrente veniva computato basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti (*di cui, per la carica di assistente amministrativo: 2 punti derivanti dal diploma di laurea, 9,67 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità, 0,60 per la certificazione informatica, 1 punto per attestazione di dattilografia e 0,20 punti di servizio, mentre per la carica di collaboratore scolastico: 9,67 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità, 0,30 per la certificazione informatica, 1 punto di servizio*) e valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, solo 0,50 punti ($0,05 \times 10 = 0,50$) attribuendo, cioè, per come previsto dal D.M. in discorso, 0,60 per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina e punti 0.05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) in luogo, invece, dei 6 punti attribuiti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina e 0.50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

La suddetta previsione, tuttavia, è palesemente illegittima e risulta pregiudizievole per il ricorrente che, avendo svolto il servizio militare di leva e/o il servizio sostitutivo civile dopo il conseguimento del titolo di accesso ma non in costanza di rapporto, si vede gravemente penalizzato nella composizione delle graduatorie in questione.

Giurisprudenza ormai granitica statuisce che il periodo di servizio militare di leva è valido e utilmente valutabile ai fini della carriera sia se prestato in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletato a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ne consegue come debba essere data rilevanza *ex lege* alla valutazione del servizio militare prestato dal dott. Filippo Milazzo, dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica.

A tal fine in data 7 aprile 2022 si trasmetteva via pec alle odierne amministrazioni resistenti diffida e messa in mora per l'aggiornamento /correzione del punteggio graduatoria d'istituto III fascia Personale ATA previa disapplicazione della valutazione del servizio militare in costanza ma, pur avendo gli enti ricevuto quanto sopra non riscontravano la comunicazione e non ottemperavano a quanto richiesto (**doc. 5**).

Il ricorrente ha prestato l'ultimo servizio presso istituzioni scolastiche cadenti nella circoscrizione di codesto on.le Tribunale (*vd, sub doc. 5*) e, ad oggi, in sede di nuova



nomina per l'anno venturo rischia di perdere il diritto di usufruire del giusto punteggio in graduatoria che riporterà, trattandosi di clausola esecutiva, il punteggio decurtato rispetto al titolo contestato.

Ciò presupposto, a causa del mancato riconoscimento di quanto richiesto in via stragiudiziale e persistendo, ad oggi, il mancato riscontro e l'inottemperanza delle amministrazioni chiamate a disporre urgentemente la rettifica del punteggio in favore del ricorrente prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, il dott. Filippo Milazzo è costretto ad adire urgentemente codesto On.le Tribunale, in ragione della sua maggior tutela, attraverso i seguenti motivi in

DIRITTO

(I)

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In rito va evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi, in quanto involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo al ricorrente in virtù di disposizioni normative, di rango primario e secondario, di cui si chiede l'applicazione.

Orbene, costituisce ormai *ius receptum* che il corretto riparto di giurisdizione in questa materia vada individuato in ragione della tipologia di pretesa azionata.

Secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, infatti, *“al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum " sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente **previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario**»* (cfr. da ultimo, Casso civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968).

Ne deriva che se la pretesa ha ad oggetto la verifica della conformità alla legge degli atti di gestione della graduatoria, come nel caso di specie, vengono necessariamente in rilievo



atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

In tal senso, le controversie finalizzate al riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie di istituto, proprio perché non involgenti l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative, sono attratte nella giurisdizione del Giudice Ordinario. Ed in effetti, in tal senso, soccorre anche la giurisprudenza amministrativa costante quando dispone che: *“le controversie aventi a oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie per il conferimento d'incarichi a tempo determinato e indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo atteso che la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'amministrazione esercita poteri negozia li e non poteri amministrativi”* (da ultimo, TAR Piemonte, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 445; in termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 4847).

Deve, dunque, evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, **con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni**, la giurisdizione spetti al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (Cass. Sez. Unite, 16756/2014).

Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

(2)

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 569 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 2050 DEL D.LGS 15 MARZO 2010 N. 66. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 62 DELLA L. 11 LUGLIO 1980 N. 312. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 52 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.

Come rilevato in fatto, la disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del*



cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo" (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

Ed infatti, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che *"[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]"*. In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che *"[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico"*.

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

Invero i provvedimenti impugnati disciplinano in modo irragionevole e oggettivamente discriminatorio l'attività prestata dell'esecuzione del servizio obbligatorio di leva ovvero del servizio sostitutivo civile, introducendo una distinta valutazione a seconda se tale attività sia stata svolta in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero resistente o meno. Si tratta all'evidenza di una previsione illegittima siccome si pone in stridente contrasto con la normativa primario nonché con i principi costituzionali che informano la materia in questione.

Come noto, infatti, l'ordinamento scolastico prevede la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera.

In tal senso, per il personale A.T.A. l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 statuisce espressamente che *«Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»*.

In claris non fit interpretatio, laddove la norma non delimita in alcun modo il campo di applicazione oggettivo della disposizione, valorizzando così l'espletamento degli obblighi di leva nell'accesso all'impiego ovvero nella progressione professionale del personale amministrativo scolastico, al pari di quanto avviene per il personale docente ai sensi dell'art. 485, co. 7.

Nello stesso senso, poi, l'art. 62 della L. 11 luglio 1980 n. 312, tuttora vigente, stabilisce in modo inequivoco che *«Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado*



e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente”.

Peraltro, anche aderendo ad una lettura costituzionalmente orientata in base ai principi enucleabili dall'art. 52, co. 2 Cost., le conclusioni ermeneutiche non cambiano ed anzi trovano ulteriore conforto nell' esigenza di garantire l'assolvimento degli obblighi di cittadinanza ed evitare che il soggetto sottoposto sia penalizzato in ambito lavorativo: *“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”* (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).

Né del resto, rileva in senso contrario l'art. 2050, co. 2 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, a mente della quale *“Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*. La suddetta norma, infatti, non può essere estrapolata dal suo contesto ed anzi va interpretata insieme alle precedenti disposizioni normative contenute nel medesimo articolo e, in particolare, dall'introduzione del principio generale dettato dall'art. 2050, co. 1 del D.Lgs. n. 66/2010 cit., laddove si dispone che ***“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”***.

Come di recente chiarito dalla Suprema Corte in materia di Graduatorie ad esaurimento, infatti, *“deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile*



valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento” (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 2 marzo 2020 n. 5679 e, in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343, cfr. Cass. civ., Sez. Lav., ordinanza 10 novembre 2021 n. 33151; in termini assolutamente conformi, cfr. Casso civ., Sez. Lav., 3 giugno 2021 n. 15467).

L'ordinamento scolastico, infatti, prevede espressamente la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera.

In tal senso, è stato anche affermato che “*infatti, l'articolo 485, comma 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della L. 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: "sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 dicembre 2019 n. 8234, in termini conformi, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2018 n. 2151; Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015 n. 4343).*

A identiche conclusioni, peraltro, perviene anche la giurisprudenza di merito del Giudice ordinario e del Giudice amministrativo che, sul punto, ha avuto modo di confutare le interpretazioni tese a fondare sull'art. 2050, co. 2 del D.Lgs. n. 66/2010 cit. la delimitazione della valutabilità del servizio miliare ai soli periodi svolti in costanza di rapporto di lavoro.

Un'ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina.



Invero, con l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il MIUR (oggi MIR) ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge solo se prestati in costanza di nomina.

Avverso l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, è stato proposto il ricorso R.G. n. 8637/2006.

Il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (*cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529*) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) **ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili solo se prestati in costanza di nomina.**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tuttavia, ha ignorato la sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3 comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo all'art. 3 comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, nonché per i successivi D.M., che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Il TAR Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.

Il Consiglio di Stato inoltre ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ordinanze nn. 4028/209, 4031/09 e infine con la sentenza n. 9335/2010.

In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: "[...] Si tratta di norma: *equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la*



prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativa della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]”.

E dunque, la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014 nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), **violando platealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990.**

I successivi D.M. ministeriali, inoltre, validi per il triennio 2018-2021 e 2021-2024, nonostante il massiccio contenzioso attivatosi e la folta giurisprudenza, hanno riproposto il sistema di valutazione del D.M. oggetto di impugnazione.

Anche in questi casi, il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici, i quali hanno, da sempre, sostenuto che il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, è sempre valutabile.

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge *ictu oculi* anche in considerazione del principio, pacificamente conosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia *erga omnes* (cfr. fra le tante *Consiglio di Stato*, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450, *Cons. St.*, sez. VI 7.2.1978, n. 212; *Cons. St.*, sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; *Cons. St.* sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977).

L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata. È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili **non solamente in sede amministrativa ma anche ormai in sede di giurisdizione ordinaria** (*Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e l'interessante ordinanza n. 78, del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania*).

Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020 (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n. 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie. Secondo la Suprema Corte, infatti, *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di*



rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 10 2015, n. 4343)".

Orbene, si tratta di preclusioni ormai illegittime, visti i recenti orientamenti giurisprudenziali, in particolare della Suprema Corte di Cassazione.

Infatti, per il servizio di leva (e civile assimilato), pur se svolto non in pendenza di impiego scolastico, vi è stato un ampio riconoscimento della magistratura per la sua assimilazione, ai fini del pieno punteggio, al servizio svolto in costanza di nomina, sia per il Personale Docente, che per il Personale ATA.

Anche di recente, infatti, la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro ha condiviso tale assunto in molteplici pronunce, ossia Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020.

Appare, quindi, ampiamente supportato l'orientamento per cui il sistema generale deve riconnettersi al sistema scolastico in base al principio di fondo secondo cui il servizio di leva e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili in forma piena ai fini della carriera scolastica, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, dovendosi evitare una considerazione differenziata e frammentaria del medesimo servizio.

Del medesimo avviso si è dimostrato di recente anche il Consiglio di Stato, con Ordinanza dell'1 Ottobre 2021, secondo cui: “(...) *Considerato, all'esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare.*

Nonostante, dunque, l'illegittima presa di posizione ministeriale, alla luce di quanto detto sopra e della granitica giurisprudenza amministrativa e ordinaria pronunciata



sull'argomento, il punteggio attribuito al dott. Filippo Milazzo, ancorato a parametri legislativi illegittimi e potenzialmente disapplicabili, è evidentemente errato e come tale va rettificato.

Il punteggio che il ricorrente avrebbe dovuto ottenere, in costanza di prima nomina per il nuovo trimestre, difatti, non è 13,97 ma 18,47 come assistente amministrativo (di cui 2 punti derivanti dal diploma di laurea, 9,67 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità, 0,60 per la certificazione informatica, 1 punto per attestazione di dattilografia e 0,20 punti di servizio) **e non è 11,47 ma 15,97 come collaboratore scolastico** (di cui 9,67 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità, 0,30 per la certificazione informatica, 1 punto di servizio) **sommati a 5 punti per il servizio militare di leva svolto per 10 mesi dal 30 agosto 1999 al 29 giugno 2000** (cfr. *sub doc 1. sub doc. 3, doc. 7, doc. 8 e infra doc. 9*).

L'Ufficio Scolastico Territoriale e l'ambito territoriale di Siracusa e l'istituto di primo e ultimo incarico, sin dal momento della presentazione della domanda avrebbero dovuto attribuire a parte ricorrente il corretto punteggio, valutando complessivamente il servizio militare 5 punti.

L'Amministrazione in virtù della richiamata disciplina di settore ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie, anche rettificando i punti assegnati con il sistema informatico, e deve attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti già in possesso e già conosciuti.

La distinzione nella valutazione del medesimo servizio, pertanto, non rinviene alcun valido fondamento normativo e si configura oggettivamente come esercizio sviato ed irragionevole dell'azione amministrativa.

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

(3)

ISTANZA CAUTELARE EX. ART. 700 c.p.c.

SUL PERICULUM IN MORA

La domanda di provvedimento cautelare è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso in esame i presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* che condizionano il ricorso ex art. 700 c.p.c. e la concessione dei conseguenti provvedimenti.

Il *fumus boni juris* nel caso di specie è in *re ipsa*.

È di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste anche il *periculum in mora*, in quanto il ricorrente si collocherà nuovamente in posizione deteriore rispetto a tutti gli altri soggetti collocati all'interno della nuova graduatoria, relativa al triennio 2021-2024. Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio corretto al dott. Milazzo Filippo gli precluderà la



possibilità salire in graduatorie e di ottenere giusti e corretti incarichi, anche annuali e/o supplenze, come personale A.T.A. all'interno dell'Istituto di destinazione (**doc. 9**).

I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola, per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente.

Sul punto, il Tribunale di Messina, ha chiarito che *“nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del (...) di partecipare alla selezione e trovare un impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare”* (Trib. Messina, sez. lav. ord. del 16 luglio 2020 n. 13583).

È evidente che, la legittima assegnazione del posto/cattedra in relazione alla reale disponibilità maturata va tutelata nell'immediatezza determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile in quanto il danno grave e irreparabile è reso ancora più imminente dal termine per l'inizio del prossimo anno scolastico, di due mesi, il prossimo 1° settembre 2022 con conseguente presa di servizio delle nuove cattedre/posti assegnati.

In sostanza, il ricorso al procedimento cautelare è legittimato dalla natura stessa del diritto vantato per il quale è causa che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto, posto il preteso diritto del ricorrente a lavorare nel grado ed ordine di scuola richiesto.

E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita da intendersi quale pericolo per il ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie di essere impedito all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili.

Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum in mora* sia ravvisabile nel pregiudizio che il docente ha subito posto che l'Amministrazione scolastica, nonostante quanto sopra esposto, non ha corretto il proprio operato. È ragionevole temere che le assunzioni saranno portate a conclusione in tempi stretti con la definitiva perdita del bene della vita ambito.

TANTO PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO



Il dott. Milazzo Filippo, rappresentato e difeso come in epigrafe, ricorre a codesto On.le Tribunale affinché, *contrariis rejectis*, in accoglimento del presente ricorso, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto, voglia così provvedere:

1. **preliminarmente, in via cautelare**, per i gravissimi pregiudizi subiti e subendi, anche *inaudita altera parte*, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettabile e derivante al ricorrente, o in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*,

- a) ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio integrale (5 pt) del servizio militare, dichiarato in domanda, per la provincia di Siracusa, ponendo in essere tutti gli atti necessari a rettificare il punteggio totale per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2024, attribuendo al dott. Milazzo Filippo 18,47 punti come assistente amministrativo (di cui 2 punti derivanti dal diploma di laurea, 9,67 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità, 0,60 per la certificazione informatica, 1 punto per attestazione di dattilografia e 0,20 punti di servizio) e 15,97 punti come collaboratore scolastico (di cui 9,67 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità, 0,30 per la certificazione informatica, 1 punto di servizio) comprensivi, dunque, dei 5 punti per il servizio militare di leva svolto per 10 mesi dal 30 agosto 1999 al 29 giugno 2000, e così consentendo al ricorrente di essere prontamente chiamato nella corretta presa di servizio delle nuove cattedre/posti assegnati all'inizio del prossimo anno scolastico (1 settembre 2022),
- b) conseguentemente, ordinare all'Amministrazione scolastica, Ministero dell'istruzione ed uffici periferici interessati, Ufficio scolastico regionale della Sicilia – Ufficio X, Ambito territoriale di Siracusa, di porre in essere/adottare tutti i provvedimenti volti a rettificare il punteggio integrale (5 pt) del servizio militare, dichiarato in domanda, per la provincia di Siracusa e, dunque, il punteggio totale per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2024, attribuendo al dott. Milazzo Filippo 18,47 punti come assistente amministrativo (di cui 2 punti derivanti dal diploma di laurea, 9,67 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità, 0,60 per la certificazione informatica, 1 punto per attestazione di dattilografia e 0,20 punti di servizio) e 15,97 punti come collaboratore scolastico (di cui 9,67 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità, 0,30 per la certificazione



informatica, 1 punto di servizio) comprensivi, dunque, dei 5 punti per il servizio militare di leva svolto per 10 mesi dal 30 agosto 1999 al 29 giugno 2000, e/o il punteggio che si riterrà dovuto, così consentendo al ricorrente di essere prontamente chiamato nella corretta presa di servizio delle nuove cattedre/posti assegnati all'inizio del prossimo anno scolastico (1 settembre 2022) presso una sede tra quelle rientranti nella provincia di Siracusa, con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto;

2. nel merito, previa fissazione di udienza, per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, e per l'effetto, per la condanna delle Amministrazioni resistenti - ciascuna per quanto di propria competenza - a riconoscere il punteggio integralmente (5 pt) del servizio militare, dichiarato in domanda, ponendo in essere, di conseguenza, tutti i provvedimenti volti a tutti gli atti necessari a rettificare il punteggio totale per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2024 il punteggio per la provincia di Siracusa, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2024 attribuendo al dott. Milazzo Filippo 18,47 punti come assistente amministrativo (di cui 2 punti derivanti dal diploma di laurea, 9,67 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità, 0,60 per la certificazione informatica, 1 punto per attestazione di dattilografia e 0,20 punti di servizio) e 15,97 punti come collaboratore scolastico (di cui 9,67 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità, 0,30 per la certificazione informatica, 1 punto di servizio) comprensivi, dunque, dei 5 punti per il servizio militare di leva svolto per 10 mesi dal 30 agosto 1999 al 29 giugno 2000, e/o il punteggio che si riterrà dovuto;

3. in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento o, comunque, per la disapplicazione ex art 63 del d.lgs. n. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:

a) il *"D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio*



scolastico 2021- 2023, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A, Avvertenze, Punto A);

- b) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminabile, attiene a controversia concernente crediti di lavoro e, come da dichiarazione che si produce, il ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato (**doc. 6**).

In via istruttoria, si offre in comunicazione la seguente documentazione di cui si chiede l'ammissione:

doc. 1 - documentazione attestante il servizio militare di leva;

doc. 2 - D.M. 3 marzo 2021 n. 50 e Avvertenze Allegato A e relativi Allegati;

doc. 3 - domanda di inserimento graduatorie III fascia del personale ATA 2021/2023;

doc. 4 - decreto convalida per contratto di servizio del punteggio graduatoria III fascia ATA triennio 2021-24 Scuola Statale CPIA "A. Manzi" Siracusa;

doc. 5 - pec del 7 aprile 2022 di diffida e messa in mora per l'aggiornamento/correzione del punteggio graduatoria d'istituto III fascia Personale ATA con ricevute di consegna e di relativo protocollo;

doc. 6 - dichiarazione sostitutiva di certificazione per esenzione contributo unificato con CI e TS;

doc. 7 - diploma di maturità classica;

doc. 8 - certificato di laurea.

doc. 9 - graduatorie definitive di Istituto di terza fascia del Personale ATA per il triennio 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 Scuola Statale CPIA "A. Manzi" Siracusa.

Salvis iuribus.

Palazzolo Acreide - Siracusa li 29 luglio 2022

avv. Sebastiano Infantino



ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

EX ART. 151 COD. PROC. CIV.

Il sottoscritto avv. Sebastiano Infantino quale difensore e procuratore del ricorrente,

premessò che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere il corretto inserimento del ricorrente in virtù del riconoscimento del punteggio integrale (5 pt) del servizio militare, dichiarato in domanda, per la provincia di Siracusa, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall' eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, dovendo ritenersi tali i docenti già inseriti nonché altri eventuali aspiranti, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;
- tale modalità, quindi, potrebbe risultare incompleta o comunque dilatare notevolmente i tempi processuali, anche in ragione del numero consistente di possibili contraddittori, e soprattutto potrebbe essere inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza media in capo al potenziale convenuto a che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali (G.U., FAL, ecc.);
- peraltro, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce un semplice sunto del ricorso, di tal che essa comunque è suscettibile di ingenerare una disparità di trattamento sostanziale con il destinatario della notifica mediante le forme ordinarie, che dispone del testo integrale del ricorso, potendo così valutare più agevolmente l'interesse a costituirsi in giudizio;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significativa, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 106/1990, secondo la quale *"non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"*;
- la pubblicazione in G.U appare oltremodo onerosa per il ricorrente ed in ogni caso non pare plausibile ritenere che i docenti eventualmente interessati prendano visione della



Gazzetta Ufficiale piuttosto che del sito specifico del Ministero dell'Istruzione e del sito dell'Ufficio X, Ambito territoriale di Siracusa (ex provveditorato);

-i siti internet del Ministero dell'istruzione e dell'Ufficio scolastico regionale della Sicilia e dell'Ufficio X, Ambito territoriale di Siracusa (ex provveditorato) vengono di consueto visitati dai docenti, essendo sugli stessi pubblicati tutti i decreti, ordinanze e la documentazione relativa all'assetto organizzativo della scuola

- secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, quindi, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (<https://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;

- il Giudice Adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quello in via telematica;

-il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis TAR Lazio nn. 176/2009; 177/2009; 178/2009 e 179/2009);

- anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a norme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati (...) mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria"* (Trib. Genova provv. 1.09.2011, RG 3578/2011 e provv. 30.4.2014);

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: www.miur.gov.it/atti-di-notifica;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

fa istanza

a codesto on.le Giudice affinché, verificati i presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 151 cod. proc. civ., voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei possibili controinteressati, e in particolare affinché voglia autorizzare:



- a) quanto al MIUR – USR per la Sicilia e Ambito Territoriale di Siracusa mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- b) quanto ai controinteressati disporre la notifica del ricorso ai controinteressati/litisconsorti, dai individuarsi in tutti i docenti potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento della domanda (siccome inseriti o aspiranti ad essere inseriti nelle suddette graduatorie) attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR (e/o sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa), ove è stata creata una pagina apposita per la pubblicazione degli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'Autorità Giudiziari <https://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>.

Con ossequio,

Palazzolo Acreide - Siracusa lì 29 luglio 2022

avv. Sebastiano Infantino

